



*Consulenti del Lavoro*

# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER

n. 4 del 20 Marzo 2017

### STOP AL LAVORO CON I VOUCHER

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 25 del 17 Marzo 2017, in vigore dallo stesso giorno, **viene abrogato** in toto l'istituto del lavoro accessorio. L'esecutivo ha cancellato così, con un sol colpo di spugna, lo strumento introdotto dalla Riforma Biagi del 2003, più volte modificato e reso più rigido dagli ultimi interventi legislativi apportati dal correttivo al Jobs Act.

La norma prevede comunque una disciplina transitoria in base alla quale potranno essere utilizzati, entro il **31 dicembre 2017**, i voucher già acquistati alla data di entrata in vigore del provvedimento.

**IN ALTRI TERMINI SOLO I BUONI GIÀ ACQUISTATI ALLA DATA DEL 17 MARZO 2017 POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SINO ALLA FINE DEL CORRENTE ANNO.**

In questi casi, quantunque questo dalla norma non si evinca, pare resti in vigore la disciplina che pone in capo al committente diversi adempimenti per l'attivazione dei voucher. Si consiglia, pertanto, di continuare ad utilizzare le vecchie procedure, ovvero:

- attivare i voucher acquistati abbinandoli, attraverso il sistema informatico dell'INPS, al codice fiscale del lavoratore;
- almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione comunicare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'impiego del lavoratore;
- nel caso si tratti di **committente imprenditore** o **professionista**, oltre ai dati anagrafici del lavoratore è necessario comunicare il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa nonché il luogo di lavoro;
- nel caso si tratti di **committente imprenditore agricolo**, deve essere comunicato l'arco temporale di fruizione del lavoratore. Questo periodo non deve eccedere i 3 giorni.

La comunicazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica o sms.

L'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 81/2015, disposta dal Decreto Legge n. 25/2017 approvato dal Consiglio dei Ministri, implica necessariamente che lo strumento non potrà più essere utilizzato né in ambito di attività d'impresa o professionale né in quello privato, come ad esempio nel settore del lavoro domestico.

A partire dall'entrata in vigore del più volte citato provvedimento i buoni lavoro non potranno più essere venduti.